

In punto critico

«Gazzetta Ufficiale»  
nuove disposizioni

Da definire il perimetro di applicazione  
delle misure incriminatrici

# «Gazzetta Ufficiale» nuove disposizioni

## penali per le comunicazioni societarie

www.lesole24ore.it

L'ANALISI

Andrea R.  
Castaldo

### Una scelta di rigore con troppe incertezze

Tanto tuonò che piovve. Pubblicata in «Gazzetta», la legge anticorruzione entrerà in vigore decorso l'ordinario periodo di vacatio di 15 giorni. E occorrerà fare i conti con un impianto normativo denso di novità, dai molteplici e significativi risvolti pratici. I campi di applicazione sono noti: i reati contro la Pa, la criminalità mafiosa, le false comunicazioni sociali. Volendo racchiudere sotto un unico ombrello (per continuare nella similitudine) i tratti distintivi della riforma, due sono i profili salienti: il rigore sanzionatorio, i contorni e i confini non sempre chiari della fattispecie incriminatrice. Strano messaggio, in verità, perché suona come un'abdicazione dai compiti istituzionali del legislatore di precisione e determinatezza del precetto penale, delegando alla magistratura il riempimento del vuoto. Salvo lamentarsi dell'eccessivo peso assunto dalla stessa e dall'implicita confessione della funzione di orientamento, appannaggio del corpo politico. Deriva ancora più pericolosa, quando - come nel caso in esame - si coniuga all'inasprimento generalizzato delle pene, sicché il destinatario della norma deve




LE QUOTATE

Amministratori, organi direttivi, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari in Italia o Ue che nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico «consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti» sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Nel novero rientrano, tra la altre, anche le società che «fanno appello o comunque gestiscono il pubblico risparmio». Anche le società quotate rispondono amministrativamente (cioè penalmente) dei reati dei loro dirigenti, con sanzioni che partono da 400 e arrivano a 600 quote. Le «quote» sono unità commisurate al valore dell'azienda

RESPONSABILITÀ SOCIALI

600 quote




I REATI E LA PA

Il peculato dal prossimo 14 giugno sarà punito da 4 a 10 anni e 6 mesi di carcere (aggiunta di 6 mesi rispetto al passato), la corruzione per l'esercizio della funzione sale a sei anni (oggi 5), quella per atti contrari ai doveri d'ufficio sarà compresa tra 6 e 12 anni (oggi 4-10). Pesanti anche le aggravanti specifiche: se il fatto illecito è commesso nell'ambito dei contratti con la Pa, la pena andrà da 6 a 12 anni (oggi 4-10), se in atti giudiziari si rischieranno fino a 20 anni di carcere, partendo da un minimo di 6 (oggi 5). Attenuanti speciali per chi si dissocia e si adopera per evitare le estreme conseguenze del reato o per assicurare la prova del delitto: sconto di pena da un terzo a due terzi dell'ammontare

MASSIMI DELLA PENA

20 anni di carcere



IL «RAVVEDIMENTO»

La sospensione condizionale in caso di condanna per reati contro la Pa non sarà più «semi-automatica» come avviene oggi, ma verrà legata alla restituzione del profitto accertato, fermo restando il diritto dell'amministrazione a farsi liquidare altri titoli di danno. Anche il patteggiamento sarà considerato «ammissibile» - e comunque sempre subordinato alla valutazione di congruità del giudice - solo se vi è nel frattempo stata la «restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato». Tra le novità collaterali del procedimento penale, i pubblici ministeri che svolgeranno indagini preliminari per reati contro la Pa dovranno informare l'Authority anticorruzione, specificando il dettaglio dell'imputazione, a cominciare dal nome dell'indagato

SCONTI PER I «PUNITI»

2/3 della condanna

BUON  
VENTO  
BUONA  
LETTURA

× Le Storie di Mare ×



18 MAGGIO




22 MAGGIO




29 MAGGIO



5 GIUGNO



12 GIUGNO




19 GIUGNO

**Storie di Mare**: una raccolta di avvincenti volumi dedicata a chi ama l'azione degli sconfinati spazi azzurri, il senso di libertà che si confronta con i limiti umani davanti all'immensità degli oceani. I racconti di imprese diventate epiche possono suscitare. In edicola a "Vento di libertà", ogni venerdì in edicola con il Sole 24 Ore.

OGNI VENERDÌ IN EDICOLA

[www.ilsole24ore.com/collana-racconti-mare](http://www.ilsole24ore.com/collana-racconti-mare)



Il Sole **24 ORE**  
Il primo quotidiano digitale

essere a maggior ragione consapevole del perimetro di liceità del suo comportamento, e non esposto a ondivaghe oscillazioni giurisprudenziali. Scendendo nei dettagli e partendo dal delitto di falso in bilancio, certamente non potrà più parlarsi (come impropriamente nel passato) di depenalizzazione. Sia per le pene elevate (che consentono nelle società quotate le intercettazioni telefoniche ed escludono a priori la causa di non punibilità della particolare tenuità), sia perché il reato è sempre procedibile d'ufficio. Certo, in tempi di approvazione di bilanci, le società dovranno misurarsi con le nuove regole. Dire se siano più o meno severe rispetto al progresso è certamente un falso problema: il board ha l'obbligo immutato di redigere un bilancio rispondente al vero e conforme alla legge. Ciò non toglie, guardando al bicchiere mezzo vuoto, che l'abbandono del criterio delle soglie, che di fatto sanciva l'irrelevanza penale di falsi ritenuti innocui quanto arcaici in termini di rappresentazione complessiva, priverà gli amministratori di un comodo salvagente. Sull'altro opposto, però, la concreta idoneità all'induzione in errore del terzo e la richiesta di consapevolezza del falso depongono a favore di un irrobustimento dell'offesa sul versante oggettivo e soggettivo, così da pretendere quantomeno uno scrutinio meticoloso sulla reale significatività della condotta. Ma soprattutto la declinazione del falso esclusivamente rapportata ai fatti materiali dovrebbe finalmente porre fine alla punibilità delle valutazioni.

Passando all'anticorruzione, le innovazioni spaziano dall'opportuna previsione dello sconto di pena per chi collabora con la giustizia alla sospensione condizionale subordinata alla restituzione del profitto illecito. Per finire con analoghe disposizioni in tema di patteggiamento, ammissibile solo previo ristoro delle somme indebitamente ottenute. Norma che potrà beneficiare del positivo giudizio della Corte costituzionale, pronunciata di recente a favore della sua legittimità nel meccanismo identico dei reati tributari.